

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

“ inCivilis ”

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata: **“inCivilis”** con sede in Padova, al civico 39 di via dei Tadi, 35139 Padova PD (presso il domicilio padovano di uno dei fondatori della Associazione).

L'eventuale trasferimento della sede legale, deliberata dal Consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione culturale e utilità sociale.

“inCivilis” nasce da un gruppo di cittadini che intendono promuovere il dibattito e le iniziative per migliorare l'accesso ai diritti e all'uso dei beni comuni del contesto urbano. Il processo di urbanizzazione è un fenomeno del XX e XXI secolo che continua a mettersi in evidenza per la sua dinamicità e crescita. Le persone vivono in città sempre più grandi e popolate, dove l'accesso ai diritti (salute, educazione, ambiente, mobilità, lavoro, sport, relazioni) dipende sempre più dal censo e meno dalla cittadinanza.

“inCivilis” intende promuovere il diritto alla piena cittadinanza per tutti, anziani, bambini, adulti, famiglie, unioni, disabili, malati, lavoratori e studenti. Dato che lo Stato e le sue espressioni locali non sono sempre pienamente in grado di garantire questi diritti, e spesso il linguaggio burocratico e la mancanza di controlli ne occultano le mancanze, **“inCivilis”** promuove la partecipazione e la collaborazione dei cittadini - anche attraverso l'uso di forme di democrazia diretta e dei social network - per promuovere una città rispettosa, efficiente, ambientalmente sostenibile, accogliente e gentile, contro ogni forma di prevaricazione, legale e particolare.

“inCivilis” crede nella sussidiarietà, cioè nel ruolo di ogni cittadino per aiutare e anche sostituirsi al pubblico, quando risulti evidente la mancanza di tutela civile, culturale ed economica verso le espressioni umane e sociali della città, delle sue culture, della sua multietnicità.

Obiettivo di **“inCivilis”** è stabilire un osservatorio continuo sui fenomeni urbani, con l'obiettivo di proteggere gli "ultimi", quelli che hanno meno voce e hanno il diritto di vivere la città come gli altri. Uguaglianza, inclusione e civiltà. Con gentilezza.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) proporre soluzioni volte a tutelare i diritti dei cittadini e i loro servizi primari relativamente alle varie forme del loro vivere nell'ambito urbano;
- b) informare e sensibilizzare i cittadini, anche attraverso i Social Media, in particolare la pagina Facebook **“inCivilis Padova”** e altre pagine composte dal nome **“inCivilis + nome del comune”**;
- a) intrattenere rapporti con amministrazione ed enti pubblici per denunciare situazioni di criticità e stimolarne tempestive risoluzioni;
- d) promuovere momenti di approfondimento sia attraverso interventi sulla stampa locale, sia attraverso pubblici dibattiti e/o convegni.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale.

Ci sono 3 categorie di soci: a) ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; b) sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; c) benemeriti: sono persone nominate tali dal direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci godono del diritto elettorale attivo e passivo: hanno infatti il diritto di eleggere ed essere eletti gli organi sociali. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. E' ammessa la decisione dell'organo direttivo sull'esclusione e anche sulla delibera di nuove adesioni a socio.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (e-mail) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve: a) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo; b) fissare l'importo della quota sociale annuale; c) approvare l'eventuale regolamento interno.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega (non è ammessa più di una delega per ciascun aderente).

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti in numero non inferiore a 3. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; formulare i regolamenti interni. Ha il compito di eleggere il Presidente.

Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I membri possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli può delegare, in via transitoria, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti. E' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice-Presidente che, inoltre, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Viene eletto tra uno dei membri del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: a) quote e contributi degli associati; b) contributi di privati, c) eredità, donazioni e legati; d) altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e ciò in due casi specifici: a) il venir meno dell'obiettivo sociale; b) l'impossibilità materiale (carezza di risorse umane e/o economiche) di perseguirlo efficacemente.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda al regolamento interno e alle norme del Codice civile.

(Statuto approvato in data 03.10.2019 unitamente all'Atto Costitutivo dell'Associazione)